



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000264 del 11/09/2019

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2012, n. DEC/MIN/221, successivamente aggiornato, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio dell'installazione della società Hydrochem Italia S.r.l. sita nel comune di Pieve Vergonte (VB) - ID 123/9838.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, il titolo III-bis recante la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito denominata AIA);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (in lingua inglese *Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), prevista dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 90/2007 (di seguito denominata Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 marzo 2017, n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33 con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2017, n. 335, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA – IPPC;

VISTO il Regolamento (DE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008, che ha previsto, all'Allegato III, Parte I, lettera d), negli impianti di produzione di cloro-alcali in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo, il divieto dell'uso del mercurio come elettrodo a decorrere dall'11 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2012, n. DEC/MIN/221 di autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla società Tessenderlo Italia S.r.l., ora Hydrochem Italia S.r.l. (nel seguito indicato come il Gestore), per l'esercizio dell'installazione ubicata nel comune di Pieve Vergonte (VB);

VISTI i successi aggiornamenti dell'AIA e, in particolare, i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 dicembre 2016, n. 352, e del 7 dicembre 2017, n. 333, relativi alla dismissione delle celle a mercurio per la produzione di cloro-soda e all'adeguamento degli impianti alle migliori tecniche disponibili per la tecnologia con celle a membrana;

VISTA la nota del 10 dicembre 2018, protocollo n. 126-DIRS, acquisita l'11 dicembre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/27988, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA chiedendo la proroga delle tempistiche di allontanamento definitivo dall'impianto del mercurio derivante dalle attività di dismissione, in considerazione delle problematiche connesse all'impianto individuato per il trattamento di stabilizzazione e smaltimento finale del rifiuto "mercurio metallico";

VISTA la nota del 24 dicembre 2018, protocollo n. DVA/29188, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (in sigla DVA, di seguito denominata Direzione generale) ha avviato il procedimento di modifica, identificandolo con codice ID 123/9838;

VISTA la nota dell'8 marzo, 2019, protocollo n. 24-DIRS, acquisita l'11 marzo 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/6009, con la quale il Gestore ha modificato l'istanza presentata in data 10 dicembre 2018, protocollo n. 126-DIRS, presentando istanza per il rilascio dell'autorizzazione al deposito preliminare D15 del rifiuto "mercurio metallico" identificato con il codice C.E.R. 16.03.07* fino al 31 dicembre 2019, essendo il deposito temporaneo oramai incompatibile con la durata massima di un anno prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la nota del 6 maggio 2019, protocollo n. 049-DIRS, acquisita il 6 maggio 2019, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - IPZS SPA - [2][15][19][U][X][C][I][0][10][9][18]



DVA/11228, con la quale il Gestore ha chiesto di estendere il periodo di deposito del rifiuto pericoloso mercurio fino al 31.12.2020, fornendo le motivazioni concernenti gli impianti di smaltimento finale del rifiuto "mercurio metallico";

VISTA la nota 16 maggio 2019, protocollo n. CIPPC/876, acquisita il 16 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/12349, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB);

VISTA la mail del 2 luglio 2019, acquisita il 2 luglio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/17184, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha comunicato che il Piano di monitoraggio e controllo non necessita di aggiornamenti in quanto prevede già i monitoraggi in coerenza con le prescrizioni del Parere istruttorio conclusivo;

VISTO il verbale trasmesso con nota del 11 luglio 2019, protocollo n. DVA/17899, della seduta della Conferenza di servizi del 10 luglio 2019, durante la quale la Conferenza ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dell'installazione delle società Hydrochem Italia S.r.l. ubicata nel comune di Pieve Vergonte (VB), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo, nonché alle condizioni e raccomandazioni di cui al parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;

VISTA la nota del 15 luglio 2019, protocollo n. 079-DIRS, acquisita il 15 luglio 2019, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/18243, con cui il Gestore ha trasmesso il calcolo, condiviso con l'ufficio competente della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dell'importo della garanzia finanziaria da presentare per il deposito preliminare nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la nota del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola del 05 agosto 2019, protocollo n. 16291, acquisita il 05 agosto 2019, al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/20602, con cui con la Provincia ha confermato di aver condiviso con il gestore il calcolo delle garanzie finanziarie di cui alla citata nota del 15 luglio 2019, protocollo n. 079-DIRS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, dopo il rilascio dell'AIA hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

RILEVATO che non sono pervenute, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'installazione;

CONSIDERATO che resta ferma l'applicabilità dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza e Parte Quinta, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto, ove le disposizioni del presente provvedimento non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze e/o per taluni punti di emissione;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'installazione delle società Hydrochem Italia S.r.l all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di "Pieve Vergonte", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota della Divisione III "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" della Direzione generale del 06 agosto 2019, protocollo interno n. DVA.int./20756, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 dicembre 2012, n. DEC/MIN/221, successivamente aggiornato, per l'esercizio dell'installazione della società Hydrochem Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano, è aggiornato con le modifiche al relativo allegato di cui al parere istruttorio, protocollo n. CIPPC/876 del 16 maggio 2019, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto n. DEC/MIN/221 del 12 dicembre 2012 e successive modifiche.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alle società Hydrochem Italia S.r.l., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Verbano Cusio Ossola, al Comune di Viadana e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Sergio Costa





COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla Società Hydrochem Italia S.r.l. - Stabilimento di Pieve Vergonte (VB) - Procedimento ID 123/9838.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.
Prof. Atmando Brath

All. PIC



AIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Titolo III-bis - Parte Seconda - Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

HYDROCHEM ITALIA S.R.L. STABILIMENTO DI PIEVE VERGONTE (VB)

Art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

RIESAME DELL'AIA

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

(ID 123/9838)

“MODIFICA ATTIVITÀ PIANO OPERATIVO DISMISSIONE IMPIANTO CLOROSODA”

Decreto AIA: Prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (G.U. IT. Serie Gen. del 03/01/2013)

- Avvio Procedimento Istruttorio di Riesame dell'AIA: Prot. DVA-RU-U-0029188.24-12-2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I. 0001600.27-12-2018)
- Istanza del Gestore: Prot. n. 126-DIRS del 10/12/2018 (Prot. DVA.RU.I.0027988.11-12-2018)

GRUPPO ISTRUTTORE

Nomina GI della Commissione AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2012-000192 del 13/04/2012)	Prof. Antonio Mantovani - Referente
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Avv. David Roettgen
Regione Piemonte	Ing. Milena Orso Giacone
Provincia di Verbano Cusio Ossola	Ing. Claudio Giannoni
Comune di Pieve Vergonte	Arch. Fabio Righini



INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	4
2.1. Modifiche richieste dal Gestore	4
2.2. Atti presupposti	5
2.3. Atti normativi.....	6
2.4. Atti e attività istruttorie.....	7
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
4. ISTANZA DI PROROGA PER L'ALLONTANAMENTO DEFINITIVO DEL MERCURIO DA ATTIVITÀ DI DISMISSIONE	9
4.1. Premessa.....	9
4.2. Istanza di modifica non sostanziale.....	10
4.3. Modifica delle modalità di deposito: da temporaneo a preliminare.....	12
4.3.1. Nota volontaria del Gestore prot. 020-DIRS del 25/02/2019	12
4.3.2. Nota volontaria del Gestore prot. 024-DIRS del 08/03/2019	12
4.3.3. Nota del Gestore (Prot. 027-DIRS del 15.03.2019).....	13
4.3.4. Nota del Gestore (Prot. 033-DIRS del 27.03.2019).....	14
4.4. Esito Riunione GI-Gestore del 03/04/2019.....	14
4.5. Richiesta del Gestore (Prot. 049/DIRS del 06.05.2019) di estensione del periodo di deposito del rifiuto mercurio.....	15
5. CONSIDERAZIONI FINALI e PRESCRIZIONI	15
6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	17



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ⁽¹⁾ , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06.
Gestore	Hydrochem Italia Srl, Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano Sede operativa: Via Mario Massari, 30/32 – 28886 Pieve Vergonte (VB) indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE.
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del

¹ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato nel PIC si intende aggiornato alla data di redazione di questo parere.



	D.Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.

2. INTRODUZIONE

Hydrochem Italia S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000222 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).

Con nota prot. DVA-29188 del 24/12/2018, l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di riesame dell'AIA, identificato con l'ID 123/9838.

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 4.050,00 ai sensi del DM 06/03/2017 n.58.

2.1. Modifiche richieste dal Gestore

Successivamente al rilascio dell'AIA, il gestore ha richiesto una serie di modifiche.

Con riferimento all'istanza di cui al presente procedimento, ID 123-9838, si richiamano i DM 352/2016 del 05/12/2016 e DM 333/2017 del 07/12/2017 con cui è stato approvato il Piano di dismissione delle attuali celle a mercurio presentato dal Gestore e l'adeguamento dell'impianto cloro-soda alle BAT relative alla tecnologia con celle a membrana.

Fermata produzione con celle a mercurio:

In data 10/12/2017, il Gestore ha comunicato che è stata arrestata la produzione di cloro con le celle a mercurio.

Aggiornamento delle tempistiche svuotamento delle celle a mercurio e della modalità di esecuzione del Piano Operativo di dismissione dell'impianto di Cloro-Soda:

Il Gestore, con:

- nota prot. 036-DIRS del 14/03/2018: istanza di modifica non sostanziale dell'AIA "per l'aggiornamento della modalità di esecuzione del Piano Operativo di dismissione dell'impianto di Cloro-Soda";
- nota prot. 045-DIRS del 05/04/2018: comunicazione di aggiornamento delle tempistiche svuotamento delle celle a mercurio (CIPPC.RU.I.0000379.10-04-2018)



ha presentato istanza di modifica non sostanziale delle prescrizioni di cui all'Art. 1, comma 12 del Decreto di AIA prot. DEC-MIN-0000222 del 12/12/2012 e al paragrafo 9.3, punto 2 del PIC allegato al Decreto di AIA (**procedimento istruttorio ID 123/1190 avvio del procedimento con Prot. DVA.RU.U.0006426.16-03-2018**).

Il procedimento istruttorio ID 123/1190 si è concluso con il parere istruttorio notificato al Gestore con nota prot. DVA-11557/2018 del 18/05/2018 e prescrive al Gestore:

Il GI, considerato che l'istanza del Gestore riguarda una modifica transitoria resasi necessaria a seguito del verificarsi di impedimenti oggettivi da parte degli impianti destinati a ricevere il mercurio derivante dalle operazioni di smantellamento delle celle, ritiene non sostanziale la modifica richiesta dal Gestore, prescrive tuttavia che vengano aggiornate tempestivamente AC, ISPRA e ARPA riguardo:

1. al rispetto delle scadenze comunicate nell'istanza, allegando anche una planimetria aggiornata del deposito, indicandone l'effettiva capacità stoccata, all'interno dell'area di impianto adibita a deposito temporaneo di rifiuti, e le modalità di controllo e monitoraggio attuate e previste. Il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti dal mercurio rimosso dalle celle ad amalgama di mercurio e da altre apparecchiature attuato presso l'impianto dovrà in ogni caso garantire le condizioni disposte dall'art. 183, c. 1, lett. bb del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla totalità dei rifiuti prodotti presso l'intera area di impianto gestiti in tale modalità;
2. all'avvenuta completa rimozione del mercurio e allontanamento dall'impianto al deposito temporaneo;
3. alla tempistica relativa all'allontanamento definitivo dall'impianto, in ottemperanza al paragrafo 9.3, punto 2 del PIC allegato al decreto di AIA.

Richiesta di proroga delle tempistiche di allontanamento definitivo del mercurio

Il Gestore, con nota prot. 126-DIRS del 10/12/2018 (acquisita al prot. DVA-27988 del 11/12/2018), ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA per ottenere una proroga delle tempistiche di allontanamento definitivo del mercurio derivante dalle attività di dismissione, dovuta a impedimenti non dipendenti dalla volontà del Gestore ma degli impianti destinati a ricevere tale mercurio.

2.2. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Hydrochem Italia S.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).
visto	Il DM 352/2016 del 05/12/2016 relativo al riesame dell'AIA per l'adeguamento dell'impianto Cloro-Soda alle BAT.
visto	Il DM 333/2017 del 07/12/2017 relativo al riesame dell'AIA per l'adeguamento dell'impianto Cloro-Soda alle BAT.
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 274/2015 "Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare"
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 335 del 12/12/2017 di funzionamento della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, ex art. 10 del DPR 90/2007



vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000192 del 13/04/2012, di nomina del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC assegnato per l'istruttoria relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. - Impianto Chimico di Pieve Vergonte (VCO), da cui risulta che il Gruppo Istruttore è costituito da: <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente GI- Ing. Claudio Franco Rapicetta – componente- Avv. David Roettgen – componente
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Milena Orso Giaccone - Regione Piemonte- Ing. Claudio Giannoni - Provincia di Verbano Cusio Ossola- Arch. Fabio Righini – Comune di Pieve Vergonte
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC è stato designato, nell'ambito dell'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'ISPRA in materia di supporto alla commissione istruttoria IPPC, il seguente funzionari e collaboratori di ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Ing. Carlo Carlucci- Ing. Roberto Borghesi - Responsabile della Sezione Analisi Integrata dei Cicli produttivi

2.3. Atti normativi

Visto	Il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubbl. G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) – <u>come aggiornato alla data di redazione del seguente parere;</u>
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;



visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
esaminati	le norme e i documenti comunitari adottati dall'Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE, di cui il D.Lgs. n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, e in particolare i Best Available Techniques Reference Documents (BRef): <ul style="list-style-type: none">- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) – Febbraio 2016;- Production of Chlor-alkali (CAK) - 2014
esaminata	la Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11.12.2013
visto	il Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008.

2.4. Atti e attività istruttorie

Visto	Il DM 333/2017 del 07/12/2017 relativo al riesame dell'AIA per l'adeguamento dell'impianto Cloro-Soda alle BAT (procedimento istruttorio ID 123/1135).
visto	Il parere istruttorio conclusivo notificato al Gestore con nota prot. DVA-11557/2018 del 18/05/2018 relativamente all'ID 123/1190
esaminata	la documentazione trasmessa dal Gestore e in particolare: <ul style="list-style-type: none">• nota prot. 126-DIRS del 10/12/2018 (acquisita al prot. DVA-27988 del 11/12/2018): istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente all'aggiornamento della modalità di esecuzione del Piano Operativo di dismissione dell'impianto di Cloro-Soda con riferimento a una richiesta di proroga delle tempistiche di allontanamento definitivo del mercurio derivante dalle attività di dismissione, dovuta a impedimenti non dipendenti dalla volontà del Gestore ma degli impianti destinati a ricevere tale mercurio,• nota prot. 004-DIRS del 04/01/2019: documentazione volontaria trasmessa dal Gestore e contenente il documento “Responsibility statement” ricevuto dello smaltitore finale Minas de Almaden y Arrayanes (MALAYSA)
vista	La nota prot. DVA-29188 del 24/12/2018 con la quale l'Autorità Competente ha avviato un procedimento di Riesame dell'AIA (procedimento ID 123/9838).



esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e proposte di prescrizione ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
esaminata	la Relazione istruttoria a supporto della Commissione Istruttoria del 21/01/2018 redatta per ISPRA dall'Ing. Carlo Carlucci
vista	la Nota volontaria del Gestore (prot. 020-DIRS del 25/02/2019), acquisita con prot. CIPPC.RU.I.0000316.25-02-2019 ad integrazione della precedente documentazione (istanza di cui al presente procedimento trasmessa alla DVA con prot. 126-DIRS del 10/12/2018 e successiva "Responsibility Statement" dell'azienda individuata per lo smaltimento del rifiuto di mercurio (Minas De Almadén Y Arrayanes, S.A. - Mayasa) prot. 004-DIRS del 04/01/2019)
vista	la Nota del Gestore (Prot. 024-DIRS del 08.03.2019), acquisita con prot. CIPPC.RU.I.0000395.08-03-2019, con cui inoltra la richiesta di modifica non sostanziale, secondo l'art.29- nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione al deposito preliminare D15 del rifiuto "mercurio metallico" identificato con il codice C.E.R. 160307.
vista	la Nota della DVA (Prot. DVA.RU.U.0006351.12-03-2019; Prot. CIPPC.RU.I.0000434.13-03-2019) riferita alla Nota del Gestore prot. 020-DIRS e relativa alla trasmissione volontaria documentazione integrativa
vista	la Nota del Gestore (Prot. 027-DIRS del 15.03.2019), acquisita con prot. CIPPC.RU.I.0000466.18-03-2019, che conferma che la Società Remondis si rende disponibile ad effettuare il ritiro del mercurio metallico solo a partire dal secondo trimestre 2020 e ad oggi non è a conoscenza di altre Società, oltre a MAYASA, BETREC e Remondis, qualificate per effettuare il processo di stabilizzazione del mercurio nel proprio Sito. Un'azienda, ECON Industries GmbH, propone invece una soluzione di trattamento di stabilizzazione da effettuarsi con unità mobili da installare presso il sito di produzione del rifiuto.
vista	la Nota della Provincia di Verbano Cusio Ossola, prot. 6736 del 01/04/2019, acquisita al protocollo della Commissione AIA/IPPC con prot. CIPPC 591 del 02/04/2019, e allegata al Verbale (Allegato n. 1) della Riunione GI-Gestore del 03/04/2019, che fornisce un contributo in merito al procedimento
vista	la Nota del Gestore (Prot. 033-DIRS del 27.03.2019), acquisita con prot. CIPPC.RU.I.0000546.27-03-2019) che riporta informazioni sulle fonti considerevoli Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12. Essa riporta con riferimento alla lettera a): "a) la quantità (in tonnellate) totale di rifiuti di mercurio immagazzinata presso ciascun impianto: a) 60,430 tonnellate di mercurio metallico codice CER 16.03.07 - Voce 10 codice 02 Rifiuti pericolosi di preparazioni chimiche come da Allegato I sez. 2 Regolamento (CE) n. 2150/2002"
visto	il verbale della Riunione GI-Gestore del 03/04/2019 (Prot. CIPPC.RU.I.0000605.03-04-2019) di cui alla nota di convocazione prot. CIPPC 516 del 25/03/2019
vista	la mail del 10/04/2019 della Segreteria della Commissione al GI per la condivisione con del PIC entro il 18/04/2019
vista	la richiesta del Gestore Prot. 049/DIRS del 06.05.2019 (acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC.RU.I.0000780.06-05-2019) di estendere il periodo di deposito del rifiuto pericoloso mercurio fino al 31.12.2020, quindi di un anno rispetto a quanto precedentemente richiesto nell'istanza oggetto l'avvio del procedimento



3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale	Hydrochem ITALIA SRL
Sede legale	Largo Arturo Toscanini 1 – 20122 Milano
Sede operativa	Via Mario Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB)
Tipo di impianto	Chimico, esistente
Codice e attività IPPC	<ul style="list-style-type: none">○ Codice IPPC: 4.1f – Produzione di idrocarburi alogenati:<ul style="list-style-type: none">- clorobenzene – diclorobenzene- clorotoluene – diclorotoluene- clorobenzotricloruroCodice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimiciCodice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organici○ Codice IPPC: 4.2a – 4.2c – Produzione di cloro e soda causticaCodice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimiciCodice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK○ Codice IPPC: 4.2b – Produzione di acido cloridricoCodice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimiciCodice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK
Gestore	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
Referente	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
Rappresentante legale	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza
Sistema di gestione ambientale	No
Impianto con effetti transfrontalieri	No
Installazione ricadente in area SIN	SI: SIN di Pieve Vergonte istituito con Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 – <i>GU IT</i> n. 291 del 14 dicembre 1998.

4. ISTANZA DI PROROGA PER L'ALLONTANAMENTO DEFINITIVO DEL MERCURIO DA ATTIVITÀ DI DISMISSIONE

4.1. Premessa

Hydrochem Italia S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000222 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).

Al paragrafo 9.3, punto 2 del PIC allegato al Decreto di AIA, si prescrive al Gestore:



“Dismissione impianto di produzione cloro-soda. Con la scadenza della presente AIA dovrà comunque cessare la produzione cloro-soda con l'utilizzo di celle ad amalgama di mercurio. Entro tre mesi dalla predetta cessazione, dovrà essere completamente rimosso tutto il mercurio contenuto nelle celle ed in altre apparecchiature e allontanato dall'impianto o, in subordine, idoneamente stoccato, senza creare rischi per l'ambiente o la salute umana. Entro dodici mesi esso dovrà essere definitivamente allontanato dall'impianto.”

Il Gestore ha comunicato che il 10/12/2017 è stata fermata la produzione di cloro con le celle a mercurio. Secondo le previsioni del Gestore contenute nell'istanza di cui all'ID 123/1190, entro Aprile 2018 sarebbe stata conclusa la rimozione di tutto il mercurio contenuto nelle celle e altre apparecchiature.

Con il parere istruttorio conclusivo notificato al Gestore con nota prot. DVA-11557/2018 del 18/05/2018 per il procedimento istruttorio ID 123/1190, tale tempistica era stata approvata ed erano stata impartite al Gestore le seguenti prescrizioni:

Il GI, considerato che l'istanza del Gestore riguarda una modifica transitoria resasi necessaria a seguito del verificarsi di impedimenti oggettivi da parte degli impianti destinati a ricevere il mercurio derivante dalle operazioni di smantellamento delle celle, ritiene non sostanziale la modifica richiesta dal Gestore, prescrive tuttavia che vengano aggiornate tempestivamente AC, ISPRA e ARPA riguardo:

1. al rispetto delle scadenze comunicate nell'istanza, allegando anche una planimetria aggiornata del deposito, indicandone l'effettiva capacità stoccata, all'interno dell'area di impianto adibita a deposito temporaneo di rifiuti, e le modalità di controllo e monitoraggio attuate e previste. Il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti dal mercurio rimosso dalle celle ad amalgama di mercurio e da altre apparecchiature attuato presso l'impianto dovrà in ogni caso garantire le condizioni disposte dall'art. 183, c. 1, lett. bb del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in relazione alla totalità dei rifiuti prodotti presso l'intera area di impianto gestiti in tale modalità;
2. all'avvenuta completa rimozione del mercurio e allontanamento dall'impianto al deposito temporaneo;
3. alla tempistica relativa all'allontanamento definitivo dall'impianto, in ottemperanza al paragrafo 9.3, punto 2 del PIC allegato al decreto di AIA.

4.2. Istanza di modifica non sostanziale

Con nota prot. 126-DIRS del 10/12/2018 (acquisita al prot. DVA-27988 del 11/12/2018) il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA, **riferita a una richiesta di proroga delle tempistiche di allontanamento definitivo del mercurio derivante dalle attività di dismissione, dovuta a impedimenti non dipendenti dalla volontà del Gestore ma degli impianti destinati a ricevere tale mercurio.**

Il Gestore difatti comunica che, ad oggi, nel deposito temporaneo sono stati stoccati 62 contenitori riempiti con mercurio metallico per una quantità pari a 60,430 tonnellate totali, 5,821 tonnellate in più rispetto a quanto comunicato dal Gestore stesso con la nota prot. 067-DIRS del 07/06/2018. Tale quantità aggiuntiva dovuta, per quanto dichiarato dal Gestore, al recupero del mercurio metallico residuo che si deposita per gravità, nel tempo, sul fondo del sistema bacinelle/disamalgamatori e che viene periodicamente recuperato.

Il Gestore precisa che tutto il sistema cella-disamalgamatore-bacinella è tenuto in aspirazione e sottoposto alla demercurizzazione dell'aria aspirata e tutte le 30 celle sono riempite con acqua sodata al fine di evitare qualsiasi tipo di dispersione in atmosfera.



Il Gestore allega la planimetria con l'ubicazione del deposito temporaneo autorizzato allo scopo di stoccare i contenitori di mercurio metallico rimosso in attesa della consegna al destinatario finale.

Il Gestore nell'istanza ID 123/1190 aveva individuato come destinatario finale un impianto di proprietà della Società MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES (di seguito MAYASA).

La predetta società, tuttavia, ha comunicato al Gestore di non essere in grado di rispettare i tempi già indicati per il definitivo allontanamento del mercurio metallico dall'impianto Hydrochem.

Il Gestore, difatti, dichiara che la Società MAYASA ha realizzato l'impianto per il trattamento e lo smaltimento finale del mercurio metallico stabilizzato, che è però attualmente sottoposto alle fasi di test funzionali e non ha ancora ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità spagnole.

In merito, il Gestore ha trasmesso copia della dichiarazione di detta società datata 14.12.2018 (Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0000090.04-01-2019):

“RESPONSIBILITY STATEMENT

MAYASA declares that

It has built a plant for the treatment of metallic mercury in the facilities of "Las Cuevas", in Almaden.

In October of 2018, the testing and start-up phase of the metallic mercury treatment plant at the "Las Cuevas" facilities in Almaden began. This phase is still continuing.

Minas de Almaden y Arrayanes, S.A., S.M.E., (MAYASA) has all the environmental permits for the development of metallic mercury treatment in said facility.

MAYASA is waiting for the competent authority in the matter to issue a favourable resolution corresponding to the final permit regarding the storage of mercury.

ALMADEN, 14TH DECEMBER 2018”

Non essendo, allo stato, l'impianto ricevente Mayasa, già individuato da Hydrochem, in possesso della necessaria autorizzazione, Hydrochem è impossibilitata a procedere con la presentazione della Notifica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1103/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2006 e s.m.i., relativo alla spedizione di rifiuti.

Hydrochem, nel motivare la richiesta di modifica dell'AIA, afferma che il Regolamento (UE) 2017_852 prende in considerazione la possibile criticità connessa con il rispetto della tempistica.

Il Gestore, in particolare, cita la seguente considerazione in premessa al Regolamento:

“(24) Entro la fine del 2017 nell'Unione saranno prodotte più di 6.000 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio liquido, principalmente per effetto dello smantellamento obbligatorio delle celle a mercurio nel settore dei cloro-alcali in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione. Dato che la capacità disponibile per trasformare i rifiuti di mercurio liquido è limitata, il presente regolamento dovrebbe continuare a consentire lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio liquido per un periodo di tempo sufficiente a garantire la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tutti i rifiuti di questo tipo prodotti. Tale stoccaggio dovrebbe avvenire in conformità dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE”.

Il Gestore, pertanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per istruire la Notifica di smaltimento rifiuti transfrontaliera (per la quale è necessario che l'impianto MAYASA ottenga tutte le autorizzazioni all'esercizio e allo smaltimento finale del rifiuto prodotto), chiede di poter estendere il periodo di deposito temporaneo, attualmente previsto fino al 14 Marzo 2019 (12 mesi dalla prima data utile di presa in carico nel registro di carico/scarico rifiuti del primo mercurio recuperato), fino al 30 Settembre 2019.



Il Gestore a tal proposito ritiene che:

- si tratti di una modifica transitoria resasi necessaria a seguito del verificarsi di impedimenti oggettivi da parte dell'impianto destinato a ricevere il mercurio derivante dalle operazioni di smantellamento delle celle;
- la modifica non comporti effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- la modifica non dia luogo a incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa presente nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la modifica non comporti l'emissione di nuove sostanze pertinenti e significative.

4.3. Modifica delle modalità di deposito: da temporaneo a preliminare

4.3.1. Nota volontaria del Gestore prot. 020-DIRS del 25/02/2019

Nella nota, acquisita con prot. CIPPC.RU.I.0000316.25-02-2019, il Gestore trasmette una proposta di una soluzione alternativa per il trattamento (stabilizzazione) del Mercurio metallico presso un impianto situato in Svizzera e successivo smaltimento presso le miniere di sale in Germania.

Il gestore conferma che:

- *le operazioni di svuotamento del mercurio contenuto nel sistema bacinelle/disamalgamatore sono state completate. Ad oggi nel deposito temporaneo sono stati stoccati 62 contenitori idonei riempiti con Mercurio metallico per una quantità pari a 60,430 tonnellate.*
- *Per lo smaltimento di tale quantità siamo attualmente in attesa che si sblocchi la situazione presso il sito di MAYASA ad Almaden (ci riferiamo a quanto già comunicato con nostre note protocollo sopraccitate).*
- *Oltre a MAYASA, in Europa, sono attivi altri due smaltitori i che possono convertire il Mercurio metallico in Solfuro di Mercurio (processo di stabilizzazione):*
 - o *NQR Remondis in Germania,*
 - o *BATREC Industrie AG in Svizzera.*
- *EuroChlor ritiene entrambi ottime opzioni sia dal punto di vista tecnico che pratico (impianti efficienti che adottano un ottimo sistema di tracciabilità del rifiuto) e comunica che NQR Remondis ha una capacità di conversione del mercurio metallico pari a 400 - 800 t/a, mentre BATREC ha una capacità pari a circa 1200 t/a.*

L'impianto di Remondis è attualmente saturo e i tempi di attesa sono molto lunghi (dati CEFIC riportano che le ultime fermate/dismissioni degli impianti Cloro-Soda con tecnologia celle a catodo di mercurio hanno reso disponibile sul mercato europeo una quantità di mercurio metallico pari a circa 5700 t).

A causa dei problemi impiantistici e burocratici comunicati ultimamente da MAYASA, Hydrochem si è attivata per trovare una valida alternativa disponibile in tempi ragionevoli.

4.3.2. Nota volontaria del Gestore prot. 024-DIRS del 08/03/2019

Il Gestore, con Nota acquisita con prot. CIPPC.RU. I.0000395.08-03-2019, ha inoltrato la richiesta di modifica non sostanziale, secondo l'art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione al **deposito preliminare D15** del rifiuto "mercurio metallico" identificato con il codice C.E.R. 160307.

Il protrarsi del periodo necessario per l'impianto *MAYASA ad Almaden* già individuato nell'acquisire le necessarie autorizzazioni dall'Autorità Competente spagnola ha, infatti, reso impossibile lo smaltimento presso l'impianto, rendendo il deposito temporaneo incompatibile con la durata massima di un anno, consentita dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006).



Con un precedente Provvedimento (Proc. ID 123-1190), era già stata concessa al gestore Hydrochem una proroga temporale al deposito temporaneo, per le stesse motivazioni attuali.

L'autorizzazione rilasciata prevedeva infatti che: *“Entro tre mesi dalla predetta cessazione, dovrà essere completamente rimosso tutto il mercurio contenuto nelle celle ed in altre apparecchiature e allontanato dall'impianto o, in subordine, idoneamente stoccato, senza creare rischi per l'ambiente o la salute umana. Entro dodici mesi esso dovrà essere definitivamente allontanato dall'impianto”.*

- Nella Nota volontaria del Gestore prot. 024-DIRS del 08/03/2019, il gestore sottolinea che le caratteristiche tecniche del deposito preliminare saranno le stesse identiche di quelle del deposito temporaneo e descritte nel Piano Operativo degli interventi di dismissione già approvato. In particolare:
 - *“La gestione dell'area sarà in capo ad HydroChem Italia e sarà eseguita da personale esperto nella movimentazione del mercurio;*
 - *L'area, ubicata all'interno dell'attuale fabbricato Elettrolisi, risulterà fisicamente delimitata e costantemente presidiata, così da evitare l'accesso a persone non autorizzate;*
 - *L'area individuata risulta ben illuminata e ventilata ma coperta, così da evitare fenomeni di dilavamento e corrosione dei recipienti del mercurio e di spargimento/tracimazione di liquidi nel contenimento secondario;*
 - *L'area individuata, e già utilizzata come deposito temporaneo, è dotata di una pavimentazione in cls, rivestita con idonea resina epossidica, priva di fessurazioni, liscia ed impermeabile, di colore chiaro così da rendere più facilmente individuabili eventuali gocce di mercurio {eventualità estremamente improbabile considerata la robustezza dei recipienti utilizzati}, dotata di cordoli perimetrali e di pendenze e canalette di raccolta dei liquidi recapitanti in pozzetti/trappole del mercurio aventi un'adeguata capacità di ritenuta;*
 - *I recipienti contenenti il mercurio metallico sono omologati ADR, costruiti in acciaio con un'unica apertura in sommità ermeticamente sigillata. Gli stessi, riempiti mantenendo un volume residuo di sicurezza pari al 10%, risultano essere adeguatamente etichettati ai sensi della legislazione vigente.*
 - *I recipienti saranno disposti in maniera tale da consentirne una facile ispezione. In particolare, saranno eseguite delle campagne di ispezione visiva e di monitoraggio dei vapori di mercurio, mediante l'utilizzo di un analizzatore portatile ION-SCIENCE MVI (Mercury Vapour Indicator) con sensibilità pari a 5 microgrammi/mc, al fine di individuare tempestivamente eventuali perdite. La cadenza delle attività di monitoraggio ed ispezione sarà almeno settimanale.*
 - *In caso di rilevazione di concentrazioni di mercurio superiori ai 20 microgrammi/mc, il personale prima di accedere all'area dovrà indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie.”*

Con la presente si chiede, quindi l'autorizzazione al deposito preliminare D15 per la tipologia di rifiuto identificata con il codice C.E.R. 16.03.07* - MERCURIO METALLICO per una quantità pari a 70 tonnellate con validità temporale a partire dal 14 marzo 2019 fino al 31/12/2019.

Si allegano:

- la planimetria di Stabilimento con individuata l'area di deposito preliminare 015 — C.E.R. 16.03.07* (Allegato 1).
- la scheda tecnica dei contenitori del mercurio metallico (Allegato 2).
- la scheda tecnica del misuratore portatile dei vapori di mercurio ION—SCIENCE MVI (Allegato 3)”

4.3.3. Nota del Gestore (Prot. 027-DIRS del 15.03.2019)

Il Gestore, con riferimento alla nota DVA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0006351 del 12/03/2019, allega una comunicazione della Società Remondis, la quale si rende disponibile ad effettuare il ritiro del mercurio metallico solo a partire dal secondo trimestre 2020.

Ad oggi, Hydrochem, come già riportato nella propria nota prot. 020-DIRS del 25/02/2019, non è a



conoscenza di altre Società, oltre a MAYASA, BETREC e Remondis, qualificate per effettuare il processo di stabilizzazione nel proprio Sito.

ECON Industries GmbH propone una soluzione di trattamento di Stabilizzazione da effettuarsi con unità mobili da installare presso il sito di produzione del rifiuto.

Non si hanno, però, informazioni se questo tipo di impianto sia già stato utilizzato in Italia ed inoltre, visto che il processo di stabilizzazione verrebbe attuato presso il sito di produzione del rifiuto, potrebbero essere necessari atti autorizzativi per il rispetto delle normative ambientali nazionali (p.e. per il trattamento in loco dei rifiuti).

4.3.4. Nota del Gestore (Prot. 033-DIRS del 27.03.2019)

Il Gestore ha trasmesso informazioni sulle fonti considerevoli Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12. Essa riporta con riferimento alla lettera a):

“a) la quantità (in tonnellate) totale di rifiuti di mercurio immagazzinata presso ciascun impianto:

a) 60,430 tonnellate di mercurio metallico codice CER 16.03.07 — Voce 10 codice 02 Rifiuti pericolosi di preparazioni chimiche come da Allegato I sez. 2 Regolamento (CE) n. 2150/2002”

4.4. Esito Riunione GI-Gestore del 03/04/2019

La riunione è stata convocata allo scopo di procedere all'acquisizione delle informazioni di cui alla nota di convocazione prot. CIPPC 516 del 25/03/2019, e in particolare all'approfondimento sulle modalità di deposito dei rifiuti di mercurio a seguito della documentazione integrativa volontaria trasmessa dal Gestore.

Dal verbale della Riunione GI-Gestore del 03/04/2019 (Prot. CIPPC.RU.I.0000605.03-04-2019) di cui alla nota di convocazione prot. CIPPC 516 del 25/03/2019 si evince che il Gestore:

- ha rappresentato che il 28 marzo u.s. c'è stato il passaggio delle quote Hydrochem Italia S.r.l. da Hydrochem Partecipazioni S.p.A. ad ESSECOGROUP S.p.A., i nominativi di tutti i Responsabili sono rimasti immutati. Il Gestore consegna copia del Verbale dell'incontro presso il MISE, che viene acquisito (Allegato n. 2 al Verbale),
- ha illustrato le possibilità relative alle diverse opzioni di gestione dei rifiuti di mercurio in relazione al D15, R13 e alla possibilità di inertizzazione in loco mediante unità mobile,
- ha affermato che, sulla base del Regolamento Comunitario n. 852 del 2017: “...**per il mercurio proveniente da impianti di cloro soda è prevista solo la possibilità di smaltimento**”, smaltimento da intendersi ai sensi dell'art. 183 comma 1, lettera 2) del D.Lgs 152/2006,
- fa presente che relativamente all'opzione dell'inertizzazione in loco mediante unità mobile, questa costituisce attualmente una tecnologia non sufficientemente testata ed inoltre la stessa comporta un discorso autorizzativo complesso,
- infine, fa presente che, per quanto riguarda lo smaltimento come rifiuto D15, **attesa la non sussistenza di un divieto di esportazione dei “rifiuti di mercurio” come definito dall'art. 2.5 del Regolamento n. 852 del 2017**, gli stessi potranno, previa autorizzazione dall'autorità competente, essere oggetto di spedizione transfrontaliera, da eseguirsi nel rispetto del Regolamento n. 1013 del 2006 e s.m.i. (lettura confermata anche dall'autorità competente austriaca; Allegato n.3 al Verbale).

Il GI prende atto di quanto rappresentato dal Gestore e fa presente che il prosieguo del procedimento autorizzativo dovrà avvenire come Riesame.



4.5. Richiesta del Gestore (Prot. 049-DIRS del 06.05.2019) di estensione del periodo di deposito del rifiuto mercurio

Il Gestore con Nota Prot. 049/DIRS del 06.05.2019 (acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC.RU.I.0000780.06-05-2019) chiede di estendere il periodo di deposito del rifiuto pericoloso mercurio **fino al 31.12.2020**, quindi di un anno rispetto a quanto precedentemente richiesto. Il Gestore chiede:

“...la possibilità di prolungare il termine dell'autorizzazione al Deposito Preliminare D15 del rifiuto mercurio metallico identificato con il codice C.E.R. 16.03.07 fino al 31 dicembre 2020 (data in cui dovrà essere conclusa l'attività di dismissione dell'impianto CloroSoda con tecnologia con celle a catodo di mercurio).”*

Quanto sopra ci consentirebbe di gestire:

- a) *l'eventuale, seppur minimo, ulteriore recupero di mercurio metallico che si renderebbe disponibile durante l'ultima fase di dismissione;*
- b) *l'invio a smaltimento del mercurio metallico già recuperato e idoneamente stoccato in impianto. Si sottolinea, infatti, che il rispetto della data iniziale del 31 dicembre 2019 non dipende unicamente dalla nostra volontà ma dalla disponibilità, dai tempi (comunicati dagli impianti di smaltimento successivamente alla nostra richiesta di autorizzazione al deposito preliminare D15 - nota Prot. 024-DIRS dell'8.03.2019), dalla possibilità di utilizzo degli smaltitori da noi contattati e alternativi a MAYASA;*
- c) *la tempistica necessaria ad ottenere, dall'Autorità competente, l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti in oggetto.”*

5. CONSIDERAZIONI FINALI e PRESCRIZIONI

In conclusione, il GI:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerata la Decisione di esecuzione della Commissione del 9 Dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11.12.2013;
- considerato il Regolamento (UE) 852/2017 del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il Regolamento (CE) n. 1102/2008;
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e richiamati nel presente PIC;
- considerati il DM 352/2016 del 05/12/2016 e DM 333/2017 del 07/12/2017 con cui è stato approvato il Piano di dismissione delle attuali celle a mercurio presentato dal Gestore e l'adeguamento dell'impianto cloro-soda alle BAT relative alla tecnologia con celle a membrana;
- considerato quanto già approvato nel procedimento istruttorio ID 123/1190 (concluso con il parere istruttorio notificato al Gestore con nota prot. DVA-11557/2018 del 18/05/2018) in merito alla scelta dell'impianto destinato a ricevere il mercurio derivante dalle operazioni di smantellamento delle celle e alle modalità di stoccaggio del mercurio rimosso, nelle more della consegna a impianto ricevente;
- considerato che, con Nota volontaria prot. 024-DIRS del 08/03/2019, prot. CIPPC.RU.I.0000395.08-03-2019, il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale, ex-art.29-novies del D.Lgs. 152/06, per il rilascio di un'autorizzazione per il **deposito preliminare D15 del rifiuto “mercurio metallico” identificato con il codice C.E.R. 160307* (rifiuto pericoloso)**,



- considerato quanto emerso dalla riunione GI-Gestore del 03 aprile 2019 e riportato nel verbale della stessa,
- considerata la richiesta del Gestore del 06.05.2019 (acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC.RU.I.0000780.06-05-2019) con cui chiede di estendere il periodo di deposito del rifiuto pericoloso mercurio fino al 31.12.2020 e le relative motivazioni

il GI ritiene che

- 1) la modifica inizialmente richiesta nell'istanza del Gestore finalizzata a prorogare fino al 30 settembre 2019 la scadenza già autorizzata fino al 14 marzo 2019 per l'allontanamento definitivo del mercurio dall'impianto, come prescritto dall'art. 1, comma 12 dell'AIA prot. DEC-MIN-0000222 del 12/12/2012 e dal punto 2 al paragrafo 9.3 del PIC, parte integrante del decreto:
 - sia stata necessaria a seguito del ritardo nell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'impianto destinato a ricevere il mercurio derivante dalle operazioni di smantellamento delle celle (l'impianto Mayasa in questione era già stato proposto dal Gestore nel procedimento ID 123/1190 - concluso con la notifica del parere istruttorio favorevole con nota prot. DVA-11557/2018 del 18/05/2018);
 - non sia tuttavia autorizzabile con le modalità di "deposito temporaneo", considerato che il deposito temporaneo di rifiuti presso lo stabilimento non può essere oltre la scadenza già autorizzata del 14 Marzo 2019, poiché verrebbe superato il periodo massimo di un anno previsto dal D.Lgs. 152/2006 (in effetti 12 mesi dalla prima data di presa in carico nel registro di carico/scarico rifiuti del primo mercurio recuperato),
- 2) la modifica proposta dal Gestore con nota volontaria prot. 024-DIRS del 08/03/2019, acquisita con prot. CIPPC.RU. I.0000395.08-03-2019, per il rilascio di un'autorizzazione al deposito preliminare D15 del rifiuto "mercurio metallico" identificato con il codice C.E.R. 160307* (rifiuto pericoloso) fino al 31.12.2019, come integrata dalla richiesta prot. 049-DIRS del 06.05.2019 (acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC.RU.I.0000780.06-05-2019) con cui chiede di estendere il periodo di deposito del rifiuto pericoloso mercurio fino al 31.12.2020, sia tecnicamente e normativamente accoglibile, con le modalità di riesame dell'AIA

il GI

in esito a quanto esposto, ritiene:

- 1) di accogliere la richiesta del Gestore di rilascio di un'autorizzazione al deposito preliminare D15 del rifiuto "mercurio metallico" identificato con il codice C.E.R. 160307* (rifiuto pericoloso) nei termini che seguono,
- 2) di considerare l'istanza del Gestore con le modalità di riesame dell'AIA,
- 3) di autorizzare, sino al 31.12.2020, il Gestore all'esercizio di un Deposito Preliminare D15 del rifiuto "mercurio metallico", identificato con il codice C.E.R. 160307* (rifiuto pericoloso) proveniente dalla rimozione delle celle di elettrolisi e da altre apparecchiature dello stabilimento del Gestore, presso l'area già individuata allo scopo, per un quantitativo massimo pari a 70 tonnellate, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 5,
- 4) considerata la massima priorità nell'allontanamento del predetto rifiuto di mercurio (codice C.E.R. 160307*) in giacenza nello stabilimento, destinandolo ad un impianto di trattamento/smaltimento autorizzato, di prescrivere al Gestore di trasmettere, con cadenza trimestrale dalla data di notifica del presente Parere, all'AC, a ISPRA, alla Provincia e al Comune un Report dettagliato circa:



- a) le quantità di rifiuto-mercurio giacenti, ogni primo giorno del mese, in deposito preliminare (D15) nello stabilimento e le quantità totali smaltite, precisandone gli impianti di destinazione;
- b) le attività già intraprese e previste e necessarie per preparare, avviare e completare nei tempi più stretti, in conformità alla normativa di settore applicabile, la spedizione transfrontaliera (ai sensi del Reg. CE 1013/2006 e s.m.i.) e le operazioni di smaltimento del predetto rifiuto-mercurio, da svolgersi in conformità alla normativa di settore applicabile;
- 5) di disporre che l'attività di Deposito Preliminare D15 come sopra definita rispetti le seguenti prescrizioni:
- devono essere costantemente garantite nel tempo le modalità di gestione dello stoccaggio e le caratteristiche dell'area di deposito dichiarate dal Gestore, garantendo altresì la completa integrità, funzionalità ed efficienza delle strutture e dei presidi di sicurezza adibiti allo scopo, preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività svolta;
 - l'area interessata deve essere dedicata esclusivamente allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi costituiti da mercurio metallico (codice C.E.R. 160307*) e pertanto deve essere garantita la separazione della medesima da eventuali altre aree dello stabile adibite a finalità diverse, mediante adeguate strutture atte allo scopo;
 - deve essere apposta adeguata cartellonistica in posizione ben visibile all'ingresso dell'area in questione, nella quale sia riportata la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'indicazione del tipo di attività svolta, gli estremi del relativo atto autorizzativo ed il nominativo con recapito lavorativo del Responsabile Tecnico e del Titolare dello stabilimento;
 - l'area di stoccaggio (Deposito Preliminare D15) deve essere integralmente recintata, in modo stabile, e chiusa al libero accesso, garantendo pertanto il divieto d'accesso alla medesima da parte di persone non autorizzate;
 - l'esercizio del Deposito Preliminare D15 è vincolato alla prestazione di specifiche idonee garanzie finanziarie, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 208, c. 11, lett. g del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in conformità a quanto definito in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001 n. 44-2493 della Regione Piemonte, a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da presentare alla medesima entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiornamento dell'AIA.
- 6) di prescrivere al Gestore che a far data dal rilascio dell'autorizzazione al Deposito Preliminare D15, il rifiuto "mercurio metallico" identificato con il codice C.E.R. 160307*, successivamente generato nello stabilimento, dovrà essere gestito nella modalità di Deposito Preliminare D15, restando esclusa la possibilità di gestire lo stesso in modalità di deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Restano confermate tutte le altre prescrizioni autorizzative pregresse.

6. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti, salvo la verifica del rispetto della capacità massima di stoccaggio istantaneo del rifiuto mercurio metallico.